

Le indicazioni della Rgs al ministero delle infrastrutture sull'ipotesi di accordo decentrato

Progressioni entro l'anno solare

Possono avere valida decorrenza dall'1/1 al 31/12

Pagina a cura
di LUIGI OLIVERI

Le progressioni orizzontali possono avere valida decorrenza economica dal primo gennaio dell'anno nel quale sono attivate dalla contrattazione decentrata ma a condizione che si concludano entro il medesimo anno solare.

È questa l'indicazione data dalla Ragioneria generale dello stato al ministero delle infrastrutture, con la nota 2 luglio 2019, n. 179263 riferita all'ipotesi di accordo decentrato in corso di stipulazione presso quel ministero.

L'indicazione della Rgs non è stata poi riportata al ministero delle infrastrutture dalla nota del dipartimento della funzione pubblica, Ufficio relazioni sindacali 4 luglio 2019, che ha trasmesso però la nota della Ragioneria generale.

Il condizionamento della validità della decorrenza delle progressioni economiche a partire dal primo di gennaio dell'anno alla conclusione en-

tro l'anno medesimo si presta, tuttavia, ad alcune critiche. La Rgs rimane coerente con se stessa e precedenti risalenti interpretazioni, secondo le quali appunto l'efficacia delle progressioni orizzontali dipende dall'anno in cui sono concluse le procedure, come anche sostenuto dalla Corte dei conti. Nel Ccnl del comparto Funzioni centrali 12 febbraio 2018 non c'è una specifica regolamentazione delle decorrenze delle progressioni, per cui quanto indicato dalla Rgs può anche essere condiviso. Non altrettanto potrebbe dirsi, però, per contratti collettivi di comparti nei quali vi sia una specifica regolamentazione delle progressioni, come il Ccnl 21 maggio 2018 del Comparto funzioni centrali.

L'articolo 16, comma 7, di tale Ccnl stabilisce che «l'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo 21 che prevede l'attivazione dell'istituto, con

la previsione delle necessarie risorse finanziarie». Tale norma regola in modo esaustivo la questione e non è suscettibile di integrazioni esterne non aventi natura contrattuale.

Il Ccnl Funzioni locali non condiziona l'efficacia delle progressioni alla conclusione delle procedure, ma solo alla data di sottoscrizione del contratto decentrato. Si tratta di una scelta delle parti molto chiaramente volta proprio a superare le diverse idee in merito espresse da Rgs, Corte dei conti ed anche Aran.

Dunque, le indicazioni della Rgs andrebbero circoscritte al solo comparto funzioni locali. Anche se esse sono il sintomo di una visione non del tutto consapevole della portata delle regole collettive sulle procedure delle progressioni, che consigliano in sede decentrata di disciplinare le relative procedure in modo che prudenzialmente comunque si concludano entro l'anno solare di sottoscrizione del contratto decentrato.

© Riproduzione riservata

Per gli aumenti stipendiali fissi servono tre anni

Per ottenere la progressione orizzontale, cioè l'incremento stipendiale fisso, occorrono almeno tre anni di lavoro e non è necessaria alcuna proceduralizzazione che richieda un bando cui rispondere con istanze per l'ammissione.

In dottrina e tra gli operatori si sono posti dubbi sulla possibilità di chi è assunto dall'ente da meno di un triennio di accedere alla progressione economica di carriera.

Il dubbio discende da due elementi in apparente contraddizione. Il primo è il comma 3 dell'articolo 16 del Ccnl 21.5.2018, ai sensi del quale la progressione è attribuita in modo selettivo almeno in base alle «risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto». Il secondo è il successivo comma 7, a mente del quale «ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi».

Guardando l'ultima disposizione citata, sembra che il lavoratore possa vantare una posizione tutelata ad ottenere la progressione economica in base all'anzianità di servizio di 24 mesi. Ma, leggendo meglio il comma 7 si deve porre attenzione alla circostanza che i 24 mesi sono «requisito di un periodo minimo» nella categoria economica.

Se il requisito è «minimo», ben può essere integrato da un altro. Ed è il comma 3 ad integrarlo, nel pretendere una valutazione almeno triennale.

Il che basta ad escludere che un lavoratore privo di una valutazione di almeno tre anni precedenti all'attivazione delle progressioni orizzontali possa avere fondati elementi per ottenere il passaggio.

Infatti, se le valutazioni del triennio si computano sommandole tra loro, chi ha soli due anni di servizio si trova ovviamente con un punteggio complessivo verosimilmente molto inferiore ai dipendenti con maggiore anzianità. Se si considera la media del triennio, le valutazioni del dipendente con due anni di anzianità vanno divise per tre, e quindi anche in questo caso il punteggio risulterebbe molto basso.

Valutare solo due anni, per agevolare i passaggi, flessibilizzando le procedure, sarebbe una chiara violazione di una disposizione del Ccnl, la cui conseguenza è la nullità e l'applicazione diretta della previsione dell'articolo 16, comma 3, che impone la valutazione per un triennio.

In quanto alla procedura, molti enti agiscono mediante un bando che inviti i dipendenti a presentare domanda per le progressioni.

Tale procedura non è richiesta e non è necessaria. La fonte delle progressioni orizzontali è la contrattazione decentrata che, appostando sul fondo delle risorse contrattuali concordate coi sindacati, fa scattare automaticamente il sistema, che può e deve essere gestito «d'ufficio». Saranno gli uffici degli enti addetti alla gestione del personale ad accedere direttamente ai fascicoli dei dipendenti per verificare appunto gli anni di servizio e di permanenza nelle posizioni economiche, nonché le valutazioni del triennio, per determinare la «graduatoria» (occorre ricordare che vale solo per la singola procedura e la sua efficacia si estingue immediatamente). Laddove in sede di confronto si sia deciso anche di valutare l'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, e le competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi, come consentito dal comma 3 dell'articolo 16, i dirigenti o responsabili di servizio dovranno elaborare le schede dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione ai fini della misurazione dell'esperienza (ricordando che non coincide con l'anzianità, ma si riferisce ad una comprovata maggiore qualità lavorativa), mentre sempre gli uffici addetti al personale potranno verificare la partecipazione dei dipendenti a corsi di formazione «certificati». Attribuendo automaticamente i punteggi secondo i criteri fissati dal sistema di valutazione.

© Riproduzione riservata

La Cassazione cambia idea sulla tariffa integrata ambientale

La Tia2 non è soggetta al pagamento dell'Iva

DI SERGIO TROVATO

La Tia2 è soggetta al pagamento dell'Iva, anzi no. La Cassazione ha cambiato ancora una volta idea sulla tariffa integrata ambientale, sostenendo che è un tributo e quindi non può essere assoggettata a Iva, contrariamente a quanto ha più volte affermato anche nell'anno in corso, con le ordinanze 15706 e 19295, la sezione tributaria della stessa Corte. Con l'ordinanza 23949 del 25 settembre 2019, invece, la terza sezione civile ha dato un giudizio diverso sulla qualificazione della Tia2 e ha chiesto l'intervento delle sezioni unite affinché prendano posizione in maniera chiara, e si spera definitiva, su una questione molto importante per gli effetti che produce sulle tasche dei contribuenti soggetti al prelievo. La pronuncia delle Sezioni unite, inoltre, servirebbe a evitare contrasti tra gli stessi giudici di legittimità. Va posto in rilievo che l'imposta erariale costituisce un aggravio di costi per i contribuenti che non esercitano un'attività soggetta al tributo, in quanto non possono avvalersi del diritto alla detrazione dell'Iva. Per la Cassazione, anche per la Tia2 «il soggetto passivo contribuisce alla spesa a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Il meccanismo consente il pagamento anche in assenza di utilizzo reale del servizio, reiterando la medesima situazione presa in esame dalla Consulta nel 2009». Infatti, il contribuente «corrisponde somme sostanzialmente equivalenti a quelle calcolate per il periodo di annualità in regime di Tia1». Secondo la terza sezione civile, dunque, la qualificazione giuridica di «corrispettivo», attribuita dal legislatore alla Tia2, «risulta oltremodo appannata ed idonea a desumere che la nuova tariffa rappresenti un profilo «ontologicamente differente» rispetto al

suo precedente tributario e per riconoscere alla stessa una natura privatistica». Quindi, trattandosi di un'entrata fiscale non dovrebbe essere soggetta a Iva. Bisogna ricordare che con l'ordinanza 19295 del 18 luglio scorso, la sezione tributaria della Cassazione si era espressa in maniera diversa. Ha sostenuto che gli utenti sono tenuti a pagare l'Iva sulla Tia2 per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. La tariffa integrata ambientale ha natura privatistica ed è soggetta all'Iva, in quanto l'utente paga un corrispettivo per il servizio svolto dall'amministrazione comunale. L'Iva è dovuta anche se la gestione del servizio è affidata a una società «in house», poiché anche queste società esercitano attività commerciali nei confronti di terzi. Aveva riconosciuto, invece, natura tributaria all'addizionale provinciale alla Tia2, che serve a procurare risorse per l'esercizio delle funzioni pubbliche delle province, mancando qualsiasi rapporto tra la prestazione dell'amministrazione e il vantaggio ricevuto dal privato. Pertanto, anche le controversie riguardanti la tariffa rifiuti sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario anziché del giudice tributario (ordinanza 15706/2019). Con l'ordinanza 23949 viene rimesso tutto in discussione e si torna all'antico. In passato, prima delle ultime pronunce, è stata costante e uniforme la posizione dei giudici di legittimità e di merito sulla natura giuridica della tariffa rifiuti. È stata sempre considerata un'entrata fiscale e, per l'effetto, non soggetta a Iva.

© Riproduzione riservata



L'ordinanza della Cassazione sulla Tia2 su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi